

Lo prevede il decreto legge varato dal governo sull'esdebitamento per consumatori e pmi

# Autodifesa dal giudice di pace

## Personalmente in giudizio per le cause fino a mille euro

DI ANTONIO CICCIA

**D**al giudice di pace ci si difende da soli per le cause fino a mille euro. E se si perde si rischia di rimborsare a controparte le spese legali fino a un importo pari al valore della lite. Il decreto legge approvato dal governo venerdì scorso (si veda *ItaliaOggi* di sabato 17 dicembre) interviene sulle small claims e introduce una procedura di esdebitamento per piccole imprese e consumatori (un piccolo fallimento). Altre decisioni urgenti, contenute nel provvedimento, vogliono incentivare la mediazione civile su invito del giudice, prorogano i magistrati onorari in scadenza e agevolano la rottamazione delle liti civili ultratriennali. Ma vediamo i singoli punti del procedimento.

### GIUDICE DI PACE

Viene sostanzialmente raddoppiato e portato a mille euro il tetto entro il quale le parti possono stare in giudizio personalmente (senza avvocato) davanti al giudice di pace (articolo 82 del codice di procedura civile, che nella versione modificata portava l'importo

di 516,46 euro). Si tratta di un importo pari alla metà della soglia comunitaria per le cosiddette small claims.

Il decreto legge stabilisce, inoltre, che, quando la parte può stare in giudizio personalmente, la condanna alle spese della parte soccombente non può superare il valore della domanda.

Insomma se il valore della causa è di 300 euro, chi perde potrà essere condannato a pagare 300 euro e non di più. Il decreto-legge aggiunge, infatti, un comma all'articolo 91 del codice di procedura civile e prescrive che nelle cause in cui ci si può difendere in proprio, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda. La relazione illustrativa del decreto giustifica la regola spiegando che la parte soccombente non può essere pregiudicata

ta dalla libera scelta della parte vittoriosa di avvalersi dell'assistenza del difensore, sebbene ciò non sia imposto dalla legge. Letto a contrario, però, significa incentivare gli interessati a non rivolgersi a un avvocato, considerato che la parte di onorario eccedente la

somma liquidata dal giudice rimane a carico del cliente del professionista, senza possibilità di rivalsa sull'avversario battuto.

### PICCOLI FALLIMENTI

Oltre al fallimento dell'imprenditore commerciale, viene introdotta una procedura concorsuale per la piccola impresa (non soggetta a fallimento) e per il consumatore.

Il debitore sovraindebitato deve rivolgersi al tribunale e proporre un piano di ristrutturazione, indicando i mezzi per farvi fronte. Può anche offrire il patrimonio a un fiduciario incaricato della liquidazione e del pagamento dei creditori. Il piano deve comunque prevedere il pagamento di tutti i creditori estranei all'accorso e di tutti i creditori privilegiati.

Per il piano di ristrutturazione il debitore può farsi aiutare da un organismo di composizione della crisi, iscritto in un registro del ministero della giustizia. Sono iscritti su semplice domanda gli organismi di mediazione delle camere di commercio, gli ordini degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai. Alla proposta di accordo i piccoli

imprenditori devono allegare la contabilità dell'ultimo triennio o, in sostituzione, gli estratti conto bancari. Il piano di ristrutturazione è sottoposto all'approvazione dei creditori e diventa operativo se le adesioni raggiungono il 70% del valore dell'indebitamento (50% per l'esdebitamento del consumatore). Il piano è soggetto all'omologa del tribunale e nelle more sono sospese le procedure esecutive individuali e i sequestri. Per l'esecuzione dell'accordo può essere nominato un liquidatore da parte del giudice.

I magistrati e gli organismi di

composizione della crisi hanno accesso all'anagrafe tributaria, alle centrali rischi private e pubbliche e altre banche dati pubbliche.

### MEDIAZIONE

I giudici sono incentivati a invitare le parti a ricorrere agli organismi di mediazione. Inoltre la sanzione (pari al contributo unificato) per chi snobba la mediazione (nei casi in cui sia obbligatoria), non presentandosi alla seduta, va applicata subito con ordinanza non impugnabile e non con la sentenza.

### GIUDICI ONORARI

Prorogati fino al 31 dicembre 2012 giudici onorari di tribunale, vice pretori onorari e giudici di pace.

### ROTTAMAZIONE LITI

Deve essere confermato con una apposita istanza di trattazione l'interesse per le cause pendenti da oltre un triennio avanti a corti d'appello e per i ricorsi in corte di cassazione contro sentenze rese prima dell'entrata in vigore della legge 69/2009. Gli avvocati facciano attenzione, perchè il decreto, oltre a modificare il termine (era un biennio), elimina l'obbligo per le cancellerie di spedire a ciascuna parte un avviso ad hoc. L'adempimento è ritenuto superfluo in considerazione dell'obbligo di difesa tecnica dinanzi alle corti superiori. Viene, inoltre, previsto che il periodo necessario per la formulazione dell'istanza non sia computato ai fini della ragionevole durata del processo.

—©Riproduzione riservata—

